

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 32/17

Proc.to RGPF 36/17- RGTF 24/17

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo – Componente

Avv. Daniela Liccardi – Componente– Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio iscritto ai nn. 36/17 RGPF e 24/17 RGTF promosso nei confronti dei tesserati Rosario Villirillo (Crotone, 22.07.1991) e Raffaella Serafini

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di deferimento del 21 Agosto 2017, il Procuratore Federale, all’esito delle indagini espletate a seguito dall’esposto- denuncia, pervenuto in data 04.05.17 via pec, avente ad oggetto presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dai tesserati Raffaella Serafini e Rosario Villirillo rispettivamente nel corso delle competizioni XVIII Festival Centro 2017 tenutosi a Foligno il 24.04.17 e del Campionato Regionale FIDS Calabria, svoltosi a Cosenza in data 04.03.17, per aver svolto il ruolo di giudici nei confronti di coppie in gara appartenenti alla stessa ASA in violazione alla normativa sulla incompatibilità sportiva, contestava ad essi la violazione :

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.2 sub c) delle RASF;
- dell'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per aver tenuto il seguente comportamento:

“per aver svolto, nelle manifestazioni di cui sopra, la funzione di giudici in competizioni a regolamentazione <<ordinaria>> nonostante il divieto posto dalle norme sulla incompatibilità sportiva, nonché per aver omesso di segnalare eventuali incompatibilità e/o indicare l'Asa di appartenenza nei moduli etici presentati al Direttore di Gara”.

Nel corso dell'attività istruttoria, la tesserata Serafini confermava i fatti oggetto del successivo deferimento, mentre il tesserato Villirillo non faceva pervenire alcuna memoria difensiva.

Concluse le indagini, all'esito dell'atto di deferimento, il Tribunale fissava davanti a sé l'udienza di discussione per la data del 29.09.17, invitando entrambi gli incolpati a produrre memorie difensive.

All'udienza del 29.09.17, il Procuratore Federale rappresentava di aver già concordato con la tesserata Serafini l'applicazione della sanzione e chiedeva pertanto la definizione del processo ai sensi dell'art. 48 bis Regolamento di Giustizia.

Il Tribunale, pertanto, provvedeva a stralciare la posizione della tesserata Serafini dal presente procedimento, che veniva identificato con RGTF 24 bis/17.

Il processo proseguiva, dunque nei soli confronti del tesserato Villirillo. che, per il tramite del proprio difensore Avv. Roberto Terenzio, inviate memorie difensive nei termini previsti, si riportava ad esse, contestando preliminarmente l'improcedibilità dell'iniziativa della Procura Federale e nel merito l'infondatezza dell'illecito sportivo.

Il Procuratore Federale, ripercorsi i fatti posti alla base dell'atto di deferimento, evidenziati gli elementi di prova, insisteva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato, nei termini di cui all'atto di deferimento e, per l'effetto, chiedeva applicarsi la sanzione disciplinare della sospensione dell'attività federale per tre (n.3) mese e n. 20 gg .

Il difensore dell'incolpato, riportandosi alle memorie difensive depositate, insisteva per il proscioglimento del proprio assistito.

Il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, tratteneva la causa in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, prive di pregio risultano le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità svolte dall'incolpato, relative all'omessa notifica dell'avviso delle conclusioni delle indagini e alla violazione dei termini previsti dall'art. 44ter Reg. Giust.

Riguardo al primo punto, risulta che la notifica dell'avviso delle conclusioni delle indagini è stata inoltrata all'indirizzo mail, comunicato dallo stesso incolpato alla Federazione all'atto del tesseramento: il medesimo indirizzo di posta elettronica è stato successivamente utilizzato per la notifica dell'atto di deferimento, che indubbiamente è stato ricevuto, vista la costituzione del Villirilli nel presente procedimento. Ciò non dà adito a dubbi circa le corrette procedure di notificazione, poste in essere dalla Procura Federale.

Riguardo al secondo punto, è da precisare che i termini previsti dall'art. 44 ter Reg. Giust. di sessanta giorni sono termini ordinatori – e non perentori – decorrenti dall'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro: il superamento di tale termine non comporta la caducazione del procedimento, ma semplicemente l'inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente.

Entrando nel merito della controversia, le contestazioni mosse dalla Procura Federale appaiono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

La Procura Federale, infatti, lamenta la violazione delle seguenti norme:

- dell'art 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali, nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione agli artt. 1.3.2 sub c) delle RASF;
- dell'art. 5 bis del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

L'inquadramento normativo appare correttamente identificato a giudizio di questo Tribunale, il quale ritiene che la condotta posta in essere dal Villirilli ricada nell'ambito di violazione delle norme citate.

Il fatto contestato, infatti, risulta documentalmente provato e pacificamente acclarato per stessa ammissione dell'incolpato, che ha tuttavia dichiarato di non aver indicato nel modulo etico-deontologico l'appartenenza all'ASA Studio Danze Magnelli *“nella convinzione di dover indicare esclusivamente le ASA dove svolge attività di insegnamento...”*.

Ebbene, l'art. 1.3.2 RASF, rubricato “Incompatibilità Sportiva”, disponendo che *“La FIDS riconosce l'incompatibilità sportiva tra ufficiali di gara e atleti o tra ufficiali di gara (limitatamente tra loro a: Direttore di Gara, Vice Direttore di Gara, Giudici di Gara), in: ...c) appartenenza alla stessa ASA”*, non opera alcun distinguo circa l'attività realmente svolta nell'ambito della ASA, prevedendo sic et simpliciter una incompatibilità sulla base dell'appartenenza alla medesima.

Nondimeno, l'erronea convinzione dell'incolpato citato non può giustificare il suo comportamento, poiché egli è vincolato all'osservanza degli obblighi di lealtà e correttezza di cui agli articoli contestati e al rispetto delle norme federali, che è tenuto a conoscere e verificare prima di intraprendere qualsiasi attività sportiva.

Alla luce di quanto detto, questo Tribunale ritiene congruo e proporzionato il quantum sanzionatorio richiesto dalla Procura Federale rispetto alla condotta censurata.

P.Q.M.

Il Tribunale accerta la responsabilità disciplinare del tesserato Rosario Villirilli e, pertanto, irroga la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 3(tre) e giorni 20(venti).

Così deciso in Roma, 29.09. 2017

Il Segretario

Paola Gatta

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Emilio Del Sorbo

Avv. Daniela Liccardi